



COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

(Approvato con deliberazione del C.C. n _____ del _____)

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 - FINALITÀ.....	4
ART. 2 - ORGANI PREPOSTI ALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI	4
ART. 3 - PROVVEDIMENTI DI POLIZIA RURALE	4
ART. 4 - AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA RURALE.....	4
TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ACQUE E DEI CANALI	5
ART. 5 - UTILIZZO ACQUE PROVENIENTI DA ACQUEDOTTO.....	5
ART. 6 - USO D'IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	5
ART. 7 - POZZI PER L'IRRIGAZIONE.....	6
ART. 8 - DEFLUSSO DELLE ACQUE.....	6
ART. 9 - MANUTENZIONE E RIPULITURA DEI FOSSI	6
TITOLO III - STRADE E TERRENI	7
ART. 10 - MANUTENZIONE DI STRADE.....	7
ART. 11 - TRANSITO SULLE STRADE	7
ART. 12 - MANUTENZIONE DI TERRENI.....	8
ART. 13 - MOVIMENTI DI TERRA.....	8
ART. 14 - LAVORAZIONI DEI TERRENI	9
ART. 15 - DIVIETO AI MEZZI FUORISTRADA.....	9
TITOLO IV - FUOCHI	10
ART. 16 - PREVENZIONE INCENDI - DIVIETI E PRESCRIZIONI.....	10
ART. 17 - SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI	11
TITOLO V - TRATTAMENTI FITOSANITARI E USO FERTILIZZANTI.....	11
ART. 18 - TRATTAMENTI FITOSANITARI	11
ART. 19 - USO FERTILIZZANTI, SPANDIMENTO E STOCCAGGIO DI CONCIMI ORGANICI E AMMENDANTI	12
ART. 20 - ACCUMULI TEMPORANEI DI MATERIALI ORGANICI.....	12
ART. 21 - STRATEGIE FITOSANITARIE SOSTENIBILI	13
ART. 22 - LA DIFESA INTEGRATA OBBLIGATORIA	13
TITOLO VI - PIANTE.....	13
ART. 23 - TUTELA DEGLI ALBERI ED ABBATTIMENTO DI PIANTE LUNGO LE STRADE.....	13
ART. 24 - ABBATTIMENTO DI ALBERI DI OLIVO	14
ART. 25 - DISTANZE PER NUOVI IMPIANTI DI ALBERI	15
ART. 26 - DISTANZE DI SIEPI VIVE ED ALBERATURE, DIVIETO DI ATTI DI EMULAZIONE, MANUTENZIONE DEI MURETTI A SECCO E CIGLI.....	15
ART. 27 - DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE	15
ART. 28 - OBBLIGO DI DENUNCIA DELL'INSORGENZA DELLE MALATTIE DELLE PIANTE	15
ART. 29 - TAGLI DEI BOSCHI.....	16
TITOLO VII - ANIMALI	16
ART. 30 - CARATTERISTICHE GENERALI ED IGIENE DEI RICOVERI DESTINATI A PICCOLI ALLEVAMENTI DI TIPO FAMILIARE O AD ANIMALI DA AFFEZIONE	16
ART. 31 - CARATTERISTICHE GENERALI ED IGIENE DEI RICOVERI DESTINATI AD ALLEVAMENTI DI ANIMALI NON AVENTI CARATTERE FAMILIARE	17
ART. 32 - NUOVI RECINTI PER GLI ANIMALI	17
ART. 33 - DEPOSITI DI FORAGGI E INSILATI	18
ART. 34 - EMISSIONE DI ODORI MOLESTI	18
ART. 35 - DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI.....	18
ART. 36 - PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA	18
ART. 37 - DISCIPLINA E MODALITÀ DELL'ESERCIZIO DEL PASCOLO	19
ART. 38 - ANIMALI DI TERZI SORPRESI NEI PROPRI FONDI.....	19
ART. 39 - PERCORRENZA DI STRADE PUBBLICHE CON ANIMALI.....	19
ART. 40 - DISPOSITIVI ACUSTICI PER ALLONTANAMENTO VOLATILI.....	20
ART. 41 - DETENZIONE CANI	20
TITOLO VIII - IGIENE E SALUTE PUBBLICA.....	20

ART. 42 - INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PULIZIA, DELL'IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA.....	20
ART. 43 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IGIENE DEI LUOGHI PUBBLICI	21
TITOLO - IX CAMPEGGIO	21
ART. 44 - CAMPEGGIO	21
TITOLO X - ACCERTAMENTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI.....	22
ART. 45 - ACCERTAMENTI.....	22
ART. 46 - COMPETENZE PER L'ACCERTAMENTO E PER LA CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI.....	22
ART. 47 - SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELL'OBBLIGO DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI.	22
ART. 48 - SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELL'OBBLIGO DI COMPIERE UNA DETERMINATA ATTIVITÀ.....	23
ART. 49 - SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELL'OBBLIGO DI SOSPENDERE UNA DETERMINATA ATTIVITÀ.....	23
ART. 50 - RIFIUTO DELL'OBBLIGO DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, DI COMPIERE UNA DETERMINATA ATTIVITÀ, DI SOSPENDERE UNA DETERMINATA ATTIVITÀ	23
ART. 51 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.....	23
ART. 52 - VIOLAZIONI DISCIPLINATE CON ORDINANZA SINDACALE.....	23
ART. 53 - PROVENTI E LAVORO VOLONTARIO D'INTERESSE PUBBLICO.....	23
ART. 54 - DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI.....	25
ART. 55 - ENTRATA IN VIGORE	25

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale su tutto il territorio comunale di Lamporecchio posto all'esterno del perimetro del centro abitato, come delimitato ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e dallo strumento urbanistico vigente; alcune norme potranno avere efficacia anche nel centro abitato, in tal caso ne verrà fatta espressa menzione.
2. Il servizio di polizia rurale è diretto ad assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessa l'attività agricola, le pratiche di gestione del suolo rurale, la salvaguardia ambientale e la vita sociale delle campagne.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di leggi vigenti.

ART. 2 - ORGANI PREPOSTI ALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento sono esercitate, in via principale, dalla Polizia Municipale. All'accertamento possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P.
2. Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia rurale, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. I soggetti di cui al comma 2 svolgono le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Il Sindaco, quale Autorità Locale, e i Funzionari preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico, con le modalità ritenute più idonee, delle norme del presente regolamento, attinenti ai rispettivi ambiti di competenza; emanano, inoltre, disposizioni particolari di carattere esecutivo ritenute necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

ART. 3 - PROVVEDIMENTI DI POLIZIA RURALE

1. Il Sindaco provvede all'emissione delle Ordinanze per i poteri a lui conferiti dagli artt. 50 e 54 del TUEL.
2. Fuori da questi casi, le Ordinanze in materia di Polizia Rurale sono adottate dal Responsabile della Polizia Municipale o dal Responsabile del settore competente.
3. I provvedimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo sono finalizzati all'eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi e pongono in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo.
4. Le Ordinanze in particolare devono contenere le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per le quali sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti, oltre che l'indicazione dell'autorità cui rivolgersi per l'impugnazione.

ART. 4 - AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA RURALE

1. I provvedimenti, il cui rilascio è previsto in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciati per iscritto e alle seguenti condizioni:
 - a) il soggetto richiedente deve essere titolare del diritto che lo legittima all'utilizzazione del fondo;

- b) il titolo è rilasciato salvo pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) il titolare di cui al punto a) è tenuto a sollevare il Comune da qualsivoglia responsabilità verso terzi, per i danni, le molestie e le spese che dovessero derivare, direttamente o indirettamente, dall'esercizio totale o parziale dell'attività svolta a seguito del rilascio del titolo autorizzativo;
- d) il titolo autorizzativo è rilasciato con riserva, da parte del Comune, di sospendere o revocare il titolo stesso qualora ne sussistano ragioni derivanti dalla tutela del pubblico interesse o dall'accertamento di abusi in atto.

2. Gli stessi principi si applicano in caso di attività soggetta a denuncia d'inizio attività o comunicazione.

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ACQUE E DEI CANALI

ART. 5 - UTILIZZO ACQUE PROVENIENTI DA ACQUEDOTTO

1. L'Autorità Comunale, dandone informazione, può, in maniera permanente o nei periodi di carenza o emergenza idrica, limitare e regolamentare, con propria ordinanza, l'utilizzo delle acque provenienti dall'acquedotto pubblico sia nei territori rurali che urbani.
2. E' comunque vietato l'uso di acqua proveniente dall'acquedotto pubblico per lavare veicoli, annaffiare orti e giardini, riempire piscine e in ogni caso impiegare acqua proveniente dall'acquedotto pubblico per usi diversi da quello strettamente domestico.
3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.
4. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, di sospendere una determinata attività.

ART. 6 - USO D'IMPIANTI D'IRRIGAZIONE

1. I proprietari di terreni possono usare per quelle colture che riterranno opportuno, impianti d'irrigazione purché abbiano ottenuto la relativa concessione di adduzione nei casi in cui sia necessaria. Nel caso d'irrigazione a pioggia devono adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non arrecare danno agli utenti della strada.
2. Salva l'applicazione dei divieti già contenuti nella normativa vigente, è vietato prelevare, mediante appositi impianti, l'acqua per eventuali irrigazioni dalle fontane pubbliche e comunque da acquedotti pubblici.
3. Il prelievo di acqua da fiumi, canali, torrenti, ecc., mediante l'utilizzo di appositi impianti, deve essere autorizzato dagli organi competenti e, comunque, dovrà essere destinato esclusivamente all'irrigazione di colture.
4. Per la realizzazione di piccoli invasi (vasche a cielo aperto, con arginature di qualsiasi altezza, o interrate), oltre al necessario titolo abilitativo edilizio, è necessario attenersi alla normativa vigente nella materia specifica.
5. Il proprietario o detentore del terreno sul quale sono presenti vasche per l'irrigazione, bozzi, laghetti e specchi d'acqua, naturali o artificiali, deve aver cura che le stesse siano messe in sicurezza e segnalate.
6. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.
7. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di sospendere una determinata attività.

ART. 7 - POZZI PER L'IRRIGAZIONE

1. I pozzi e le cisterne devono essere autorizzati secondo quanto prevede la normativa vigente e avere le sponde munite di parapetto di altezza minima di mt. 1,00, con sportello ermeticamente chiuso e adeguatamente segnalato. Nel caso in cui le predette operazioni non siano sufficienti a garantire la massima sicurezza, dovranno essere disposte ulteriori misure idonee.
2. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee è disciplinata da normativa specifica. Le perforazioni devono essere eseguite in modo da evitare la comunicazione tra falde diverse.
3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 75,00 a €. 450,00.
4. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività.

ART. 8 - DEFLUSSO DELLE ACQUE

1. Salvo i casi in cui l'attività sia autorizzata, è vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione, negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavi, canali d'invito alle derivazioni, tubature di adduzione e altre simili opere le quali, benché instabili e temporanee, alterino il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori autorizzati.
2. E' proibito in ogni caso danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti o le condutture di acqua pubblica.
3. E' vietato, altresì, lavare o immergersi nelle fontane pubbliche o destinate a uso pubblico, o imbrattarle.
4. Salva l'applicazione dei divieti già contenuti nella normativa vigente, è vietato prelevare acqua da fonti pubbliche con cisterne o contenitori di portata superiore a 25 litri. E' vietato, altresì, attaccare alle stesse fonti, naspi, tubi di gomma o sistemi similari.
5. In caso di depurazioni in area agricola, il titolare dello scarico deve, comunque, garantire il deflusso delle acque, evitando ogni ristagno.
6. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.
7. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di sospendere una determinata attività.

ART. 9 - MANUTENZIONE E RIPULITURA DEI FOSSI

1. I cigli e i fossi di scolo, situati lungo le strade pubbliche o di uso pubblico devono, a cura e spese dei frontisti privati, possessori o detentori della fossa, essere mantenuti ricavati, sgombri da detriti e ripuliti dalla vegetazione in modo che la sezione di scorrimento delle acque sia garantita in ogni periodo dell'anno.
2. Lo stesso obbligo incombe per i fossi, situati nei terreni privati, la cui omessa ricavatura, da effettuarsi comunque entro il 30 settembre di ogni anno, potrebbe determinare inconvenienti nella regimazione delle acque con effetti sulle fosse di cui al 1° comma.
3. I fossi di scolo non adeguati a contenere tutta l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.
4. I frontisti dei torrenti e fossi di scolo sono tenuti a proprie spese a provvedere periodicamente alla potatura delle piante di alto fusto e della vegetazione di sponda, previo ottenimento, nei casi in cui sia previsto, del nulla osta dell'autorità competente in materia di taglio.

5. In ogni fase di manutenzione, chiunque esegua i lavori deve assicurarsi che i residui e i materiali di risulta non ostruiscano i fossi stessi, nonché i condotti di attraversamento e le eventuali porzioni tombate.

6. I fossi e le canalizzazioni di guardia a monte dei terrazzamenti e delle strade, presenti nelle proprietà private collinari, per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere decorso possibilmente trasversale alla pendenza del terreno, comunque con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. Gli stessi fossi e canalizzazioni devono essere mantenuti efficienti.

7. L'Autorità comunale può, al fine del corretto assetto del deflusso delle acque, ordinare ai privati l'ampliamento della sezione delle fosse o delle canalizzazioni campestri di scolo.

8. Ciò potrà avvenire anche a seguito della realizzazione di nuove urbanizzazioni, qualora si ravvisi un aggravio delle condizioni di scolo della zona o per la necessità di potenziare la sicurezza idraulica; in questo caso i lavori saranno a carico dei realizzatori delle nuove urbanizzazioni.

9. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 75,00 a €. 450,00.

10. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività.

TITOLO III - STRADE E TERRENI

ART. 10 - MANUTENZIONE DI STRADE

1. Le strade rurali, poderali, interpoderali, vicinali e vicinali di uso pubblico devono essere mantenute, a cura dei proprietari o dei frontisti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati in modo da far defluire velocemente le acque meteoriche nelle canalizzazioni esistenti per le quali ne deve essere garantita la funzionalità fino alla confluenza nei collettori principali. Le acque provenienti dalle suddette strade, per nessun motivo devono confluire sulla viabilità o su aree pubbliche.

2. I proprietari sono obbligati ad aprire, almeno su uno dei due lati, una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

3. In corrispondenza degli incroci delle suddette strade con la viabilità pubblica, nonché in tutti gli altri casi in cui le proprietà private attestano su tale viabilità, devono essere messi in atto dai proprietari appositi accorgimenti per impedire afflusso di detriti sulle aree pubbliche.

4. Per le finalità del presente regolamento le strade vicinali di uso pubblico sono equiparate a quelle comunali.

5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 75,00 a €. 450,00.

6. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività.

ART. 11 - TRANSITO SULLE STRADE

1. Salve le disposizioni del Codice della Strada, sulle strade comunali e vicinali è vietato:

- a) il transito con trattorie cingolate che non siano munite di sovra pattini o che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce;
- b) il traino a strascico di legname, fascine o altro materiale.

2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 75,00 a €. 450,00.

3. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività.

ART. 12 - MANUTENZIONE DI TERRENI

1. I proprietari, i conduttori ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica.

2. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono avere cura che i terreni incolti mantengano inalterata la capacità di regimazione idraulica e devono adottare tutti gli accorgimenti necessari a evitare situazioni di pericolo e in particolare d'insacco d'incendi.

3. I proprietari dei terreni confinanti con le strade durante le operazioni manutentive (ad esempio sfalcio dell'erba, potatura delle piante, ecc.) dovranno impedire la caduta sulla strada stessa e nelle canalette laterali di scolo delle acque meteoriche residui di erba, rami, terra o altro materiale. In caso di caduta, i predetti materiali dovranno essere immediatamente rimossi a cura dei proprietari, provvedendo alla raccolta, allontanamento e corretto smaltimento, nonché alla pulizia del piano stradale e delle fosse.

4. I proprietari o gli aventi diritto, onde evitare la riproduzione incontrollata di animali nocivi e insetti dannosi all'uomo, dovranno applicare alle culture agrarie tutte le tecniche necessarie a evitare queste situazioni.

5. È fatto obbligo a tutti i possessori o detentori di terreni, in solido con i proprietari, di terreni e di giardini incolti, che si trovino fuori dal centro abitato, che ricadono a una distanza inferiore a metri 30 da civili abitazioni o altri fabbricati o aree destinate ad attività commerciali, ricreative, artigianali e industriali di procedere alla pulitura dei suddetti terreni mantenendoli costantemente in condizioni decorose mediante falciatura o aratura o fresatura, da effettuarsi almeno tre volte all'anno (alle date del 30 aprile - 31 luglio - 30 settembre).

6. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 500,00.

7. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività.

8. L'Amministrazione Comunale si riserva di avviare, come soggetto promotore, un censimento di tutte le terre incolte presenti sul territorio comunale così come previsto dalla L.R. n. 80 del 27/12/2012 "*Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane.*" In particolare il censimento dovrà essere indirizzato verso quei terreni destinati a coltivazione dell'olivo e con la presenza di terrazzamenti che caratterizzano il nostro territorio. L'obiettivo del censimento sarà quello di istituire un elenco comunale di terreni da inserire nella Banca della Terra così da permettere il recupero del territorio agricolo-forestale e incentivare l'imprenditoria agricola, in particolare quella giovanile.

ART. 13 - MOVIMENTI DI TERRA

1. Tutti gli interventi sul territorio che comportano movimenti di terra e una conseguente alterazione dell'andamento altimetrico del terreno, quali sbancamenti e/o riporti, sono soggetti alle vigenti norme in materia urbanistica.

2. Possono essere eseguiti, invece, quei movimenti di terra necessari all'uso agricolo del suolo (piantumazioni, nuove colture, regolazioni dello stato superficiale del terreno) purché non alterino i sistemi di scorrimento naturale delle acque meteoriche.

3. I proprietari dei terreni superiori alla strada dovranno impedire la caduta o tracimatura sulla strada stessa e nelle canalette laterali di terra o altro materiale. In caso di caduta i materiali dovranno essere immediatamente rimossi a cura dei proprietari, provvedendo, alla nuova profilatura degli argini e delle fosse stradali.

4. La realizzazione di nuovi percorsi carrabili, anche se destinati ai soli veicoli agricoli, è soggetta al prescritto titolo autorizzativo, secondo la normativa urbanistica vigente, per l'ottenimento della quale dovranno essere presentati i relativi progetti di sistemazione del suolo, per la piantumazione e per tutte le opere necessarie a inserire l'intervento nel paesaggio, senza alterarne le caratteristiche e limitando al massimo scavi e riporti.
5. I residui delle potature o altro materiale non possono essere depositati neppure temporaneamente, all'interno degli scoli delle acque del reticolo né negli alvei dei torrenti.
6. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 125,00 a €. 500,00.
7. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività.

ART. 14 - LAVORAZIONI DEI TERRENI

1. Le lavorazioni dei terreni quali arature, scarificature e rippature devono essere eseguite in modo da evitare l'alterazione e/o la modifica dell'assetto orografico dei terreni, garantendo la corretta regimazione idraulica degli stessi. Le arature e le lavorazioni dei terreni devono mantenere un corretto assetto idraulico, garantendo l'adeguato dimensionamento delle fosse di scolo per il deflusso delle acque meteoriche o provenienti da altri fondi e in modo da evitare l'impaludamento dei terreni.
2. Le lavorazioni su terreni inclinati devono essere eseguite nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro secondo la normativa vigente.
3. Durante l'esecuzione di arature e altre sistemazioni dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto non lavorata, non inferiore a metri 1,5 dalle fosse di scolo, delle acque e/o canali d'acqua nonché dalle strade e dalle aree boschive.
4. Eventuali deroghe alle disposizioni sopra contenute dovranno essere specificatamente autorizzate dal Comune di Lamporecchio, in ottemperanza alle vigenti normative urbanistiche.
5. E' sempre vietato l'uso della tecnica di esbosco tramite "strascicatura" se non attraverso l'uso di apposite canalizzazioni artificiali dette "risine" da rimuovere a lavoro concluso.
6. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 75,00 a €. 450,00.
7. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere/sospendere una determinata attività.

ART. 15 - DIVIETO AI MEZZI FUORISTRADA

1. Salvo quanto già previsto dalla normativa vigente è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuori strada tranne che nelle aree a ciò destinate dal Comune.
2. I sentieri (o mulattiere o tratturi), nonché le strade o piste forestali, come definite dal Codice della Strada, sono considerati percorsi fuori strada.
3. Il divieto non si applica ai veicoli in servizio di soccorso, emergenza e pronto soccorso o impiegati per servizi di vigilanza.
4. Lo stesso divieto non si applica ai mezzi agricoli utilizzati per la lavorazione dei fondi, ai veicoli dei proprietari utilizzati per recarsi sui propri fondi e ai veicoli autorizzati.
5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.
6. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori di sospendere una determinata attività.

TITOLO IV - FUOCHI

ART. 16 - PREVENZIONE INCENDI - DIVIETI E PRESCRIZIONI

1. Salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di aree boschive e assimilate, di aree su cui insistono impianti di arboricoltura e di fasce di terreno contigue alle suddette aree, nei territori diversi, è consentito l'abbruciamento dei vegetali derivanti da potature o falciature alle condizioni previste dalla normativa regionale.

Inoltre:

- a) le operazioni di abbruciamento devono essere comunicate almeno 2 giorni prima dell'intervento all'Ufficio di Polizia Municipale utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Regione e dal Comune che dovrà essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza;
 - b) le operazioni devono essere condotte da un numero di soggetti adeguati a controllare l'intero perimetro, sotto la responsabilità di almeno una persona maggiorenne che controlli costantemente il fuoco, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento delle braci;
 - c) l'abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento;
 - d) l'abbruciamento deve comunque essere effettuato:
 - ✓ dal 01 novembre al 30 aprile: dall'alba fino alle ore 12:00;
 - ✓ dal 01 maggio al 30 giugno e dal 01 settembre al 30 ottobre: dall'alba fino alle ore 10:00;
 - e) l'area dove avviene l'abbruciamento deve essere circondata da una fascia arata o comunque ripulita da ogni tipo di vegetazione di almeno 20 metri di larghezza;
 - f) se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, oppure la colonna del fumo stesso non fosse perfettamente verticale, è fatto obbligo di spegnerlo;
2. E' comunque vietato:
- a) procedere all'accensione di fuochi nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto e nei periodi considerati ad alto rischio dalle competenti Autorità;
 - b) bruciare materiali o accendere fuochi in prossimità di abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali, nell'alveo e nelle sponde interne di fiumi, torrenti e corsi d'acqua, e comunque da arrecare disturbo e pericolo per le persone e la circolazione stradale;
 - c) accendere fuochi a una distanza inferiore a metri 100 da luoghi su cui si trovano in deposito materiali combustibili o esplosivi;
 - d) dare fuoco alle stoppie e ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto; in alternativa deve essere eseguito interrimento mediante fresatura;
 - e) dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname ecc.;
 - f) appiccare fuoco a sterpi, macchie, ciglioni e scarpate, non tagliate e ad altre sostanze vegetali che non siano state preventivamente tagliate, ammassate e trasportate in luogo sicuro.
3. E' comunque sempre vietata, sull'intero territorio comunale, qualsiasi accensione di fuoco all'aperto per la distruzione dei materiali di risulta delle operazioni agricole, durante i periodi dichiarati, dalla competente autorità, di "Rischio" o "Alta operatività";
4. Al fine di prevenire lo sviluppo d'incendi e mitigare il rischio di pubblica incolumità i proprietari di terreni ubicati in "aree d'interfaccia bosco-vegetazione" dovranno procedere entro il termine perentorio del 10 giugno di ogni anno, alla ripulitura di una fascia di terreno di larghezza minima di 15 metri lungo i confini delle zone di transizione tra bosco e olivi, quali seminativi, oliveti e vigneti, nelle zone di transizione tra bosco e incolti, nelle zone di transizione

tra bosco e pascoli, e nelle zone di transizione tra castagneti da frutto coltivati e bosco circostante, mediante l'eliminazione della vegetazione arbustiva e infestante in genere, erba secca e quant'altro possa favorire l'innesco e la propagazione del fuoco.

Allo stesso modo i proprietari di terreni ubicati in "zone di interfaccia urbano-foresta" dovranno procedere entro il termine perentorio del 10 giugno di ogni anno, alla ripulitura di una fascia di terreno di larghezza minima di 30 metri in zone circostanti/adiacenti insediamenti civili e industriali o strutture ricettive e in zone adiacenti a strutture viarie, escluso la viabilità dei viali parafuoco.

I proprietari di oliveti e di coltivi ubicati in "aree d'interfaccia bosco-vegetazione" dovranno procedere entro il termine perentorio del 10 giugno di ogni anno, alla ripulitura delle relative aree mediante l'eliminazione della vegetazione arbustiva e infestante in genere, erba secca e quant'altro possa favorire l'innesco e la propagazione del fuoco.

5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di:

- ✓ comma 1:
 - lett. a), da €. 25,00 a €. 150,00;
 - lett. b), da €. 50,00 a €. 300,00;
 - lett. c), da €. 25,00 a €. 150,00;
 - lett. d), da €. 75,00 a €. 450,00;
 - lett. e), da €. 25,00 a €. 150,00;
 - lett. f), da €. 25,00 a €. 150,00;
- ✓ comma 2:
 - lett. a), da €. 250,00 a €. 500,00;
 - lett. b), da €. 50,00 a €. 300,00;
 - lett. c), da €. 100,00 a €. 500,00;
 - lett. d), da €. 75,00 a €. 450,00;
 - lett. e), da €. 125,00 a €. 500,00;
 - lett. f), da €. 125,00 a €. 500,00;
- ✓ comma 3, da €. 100,00 a €. 500,00;
- ✓ comma 4, da €. 150,00 a €. 500,00.

6. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, di compiere o sospendere una determinata attività.

ART. 17 - SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI

1. In ragione dell'interesse pubblico prevalente, al fine di spegnere o prevenire incendi, nessuno può impedire, agli organi competenti, l'uso dell'acqua contenuta nelle proprie vasche, cisterne, piscine, pozzi, serbatoi, canali d'irrigazione. Nessuno può impedire agli stessi organi l'accesso o l'esercizio dell'attività tramite l'attrezzatura necessaria per interrompere o fermare l'azione del fuoco.

2. E' sempre consentito, al Sistema Regionale Antincendi Boschivi, l'uso del Fuoco "Prescritto, tattico e Controfuoco" durante le operazioni di prevenzione e spegnimento.

3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 500,00.

4. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori di compiere una determinata attività.

TITOLO V - TRATTAMENTI FITOSANITARI E USO FERTILIZZANTI

ART. 18 - TRATTAMENTI FITOSANITARI

1. Per i prodotti fitosanitari ad azione diserbante, essiccante o geodisinfestante, si deve seguire scrupolosamente la normativa vigente. I prodotti devono essere usati in assenza di vento.

2. Allo scopo di controllare l'effetto "deriva", i macchinari atti alla distribuzione devono essere idonei e oggetto di manutenzioni ordinarie effettuate da personale competente dotati di specifiche attrezzature di controllo (taratura degli ugelli, pressione pompa irroratrice, ecc.).

3. E' vietato l'uso dei prodotti di cui al comma 1 classificati irritanti (Xi), nocivi (Xn), tossici (T) o molto tossici (T+) entro una fascia di metri 30 da civili abitazioni, fabbricati destinati ad attività lavorative in genere, allevamenti bradi, semibradi e a stabulazione fissa. Tale divieto è esteso ad una fascia di metri 60 da plessi scolastici, aree gioco pubbliche, percorsi salute e impianti sportivi pubblici nonché da coltivazioni biologiche riconosciute e certificate ai sensi della normativa vigente. Inoltre nella successiva fascia di metri 150, la distribuzione è soggetta alla prescrizione prevista dall'art. 6, comma 4, della L.R. 36/99: *"l'area trattata deve essere delimitata e segnalata da parte dell'operatore addetto al trattamento con cartelli di divieto di accesso alle persone non autorizzate, che abbiano le caratteristiche di cui all'allegato 4, sia durante il trattamento che per tutto l'intervallo di agibilità, stabilito in almeno 48 ore, salvo diversa indicazione approvata con Decreto del Ministro della Sanità e precisata in etichetta"*.

L'area deve essere altresì segnalata con cartelli di colore giallo, di forma triangolare, in numero tale da risultare visibili l'uno dall'altro, con la scritta: **ATTENZIONE, DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FITOSANITARI IN CORSO.**

Sono esclusi dall'obbligo di questa prescrizione coloro che:

- a) sono dotati di apparecchiature con dispositivo antideriva e detta dotazione deve essere dimostrata con documentazione valida da inoltrare all'ufficio comunale competente nel mese di dicembre antecedente l'anno d'impiego o quando intervengano variazioni della tipologia del macchinario;
 - b) distribuiscano prodotti di cui al comma 1 su colture in atto orticole, floricole, cerealicole e industriali di pieno campo, tramite apparecchiatura munita di barre d'irroramento poste ad altezza massima dal terreno pari a metri 1.
4. E' vietato l'uso dei prodotti di cui al comma 1 per una fascia di metri 30 da sorgenti idriche superficiali, riprese d'acqua per usi agricoli, arginature artificiali e naturali di torrenti e laghetti adibiti al servizio antincendio boschivo.
5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 500,00.
6. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori di sospendere una determinata attività.

ART. 19 - USO FERTILIZZANTI, SPANDIMENTO E STOCCAGGIO DI CONCIMI ORGANICI E AMMENDANTI

1. L'utilizzo di sostanze fertilizzanti o ammendanti deve essere effettuato nel rispetto delle distanze di sicurezza da abitazioni, strade, corsi d'acqua e pozzi previste dalle leggi, tali da ridurre al minimo gli odori e gli altri effetti molesti.
2. Nel caso di somministrazione di materia fecale animale, avicola o cunicola o di altri materiali che possono dare origine a fenomeni di maleodoranza, la distribuzione deve essere seguita dall'immediato interrimento, tramite appropriate lavorazioni del terreno.
3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.
4. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato dagli organi accertatori di sospendere una determinata attività.

ART. 20 - ACCUMULI TEMPORANEI DI MATERIALI ORGANICI

1. Gli accumuli di materiale organico devono essere realizzati all'aperto e solo fuori dal centro abitato, devono avere carattere temporaneo ai fini della concimazione, devono essere tenuti bene ammassati, evitando con cura spargimenti, e ben pressati, così da ridurre al minimo le esalazioni,

non devono creare pericolo d'infiltrazioni inquinanti nel sottosuolo e devono avvenire comunque nel rispetto delle norme vigenti.

2. Nell'accumulo temporaneo di materiale organico deve essere mantenuta la distanza di 50 metri rispetto:

- a) ad abitazioni;
- b) a strade e confini di proprietà;
- c) a corsi d'acqua, a sorgenti, a pozzi d'acqua e a condutture di acqua potabile.

3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato dagli organi accertatori di sospendere o compiere una determinata attività.

ART. 21 - STRATEGIE FITOSANITARIE SOSTENIBILI

1. Obiettivo prioritario della difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari è la riduzione del rischio, per l'ambiente, gli operatori, i consumatori, i residenti e gli astanti, derivante dall'impiego dei prodotti fitosanitari.

2. Essa si ottiene con:

- a) strategie di difesa fitosanitaria integrata;
- b) misure di prevenzione basate su pratiche agronomiche indicate nell'Allegato III del D.Lgs. n. 150/2012, comma 1;
- c) strategie di difesa fitosanitaria previste dal metodo di produzione biologico;
- d) sistemi di controllo biologico delle avversità;
- e) uso di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

3. Nel contempo, per ridurre l'impatto ambientale delle produzioni agricole, occorre promuovere una graduale riduzione delle quantità di prodotti fitosanitari impiegati, incentivando scelte consapevoli e alternative al diserbo chimico, quali il pirodiserbo, l'erpicoltura, l'aratura e altre pratiche agronomiche similari.

ART. 22 - LA DIFESA INTEGRATA OBBLIGATORIA

1. La difesa integrata obbligatoria prevede:

- a) l'applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, delle infezioni e delle infestanti;
- b) l'utilizzo dei mezzi biologici di controllo dei parassiti;
- c) il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate;
- d) l'uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra quelli disponibili per lo stesso scopo (Allegato III del D.Lgs. n. 150/2012).

TITOLO VI - PIANTE

ART. 23 - TUTELA DEGLI ALBERI ED ABBATTIMENTO DI PIANTE LUNGO LE STRADE

1. Per gli alberi di alto fusto, in particolare quelli costituenti filari o di peculiarità paesaggistica, che sono oggetto di tutela, non si può procedere ad alcuna modifica del loro stato senza il prescritto titolo abilitativo rilasciato dagli Enti competenti.

2. E' vietato procedere al taglio, in assenza di autorizzazione della competente Autorità Comunale, delle essenze arboree aventi caratteristiche preminenti tali da essere classificate "monumentali".

3. Il taglio degli alberi in generale è comunque subordinato alle prescrizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio comunale.

4. Stante le suddette autorizzazioni, per tutti gli altri casi, al fine di non ostacolare la percorrenza, i proprietari dei terreni confinanti con strade e piazze pubbliche, nonché di pubblico passaggio, devono mantenere adeguatamente rifilata la vegetazione arborea e arbustiva in modo che la stessa non sporga sull'area pubblica o di uso pubblico, nonché provvedere alla rimozione delle radici che possono creare pericolo per la circolazione stradale.

5. Quando si devono abbattere piante, alberi o rami situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada. Il lavoro deve essere effettuato nel rispetto della sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada, avvalendosi eventualmente di movieri. Resta il fatto che, in caso di caduta dei materiali di risulta sul piano stradale e/o nelle fosse di scolo delle acque meteoriche, detti residui dovranno essere immediatamente rimossi a cura dei proprietari, provvedendo alla raccolta, allontanamento e corretto smaltimento.

6. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

7. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, di compiere o sospendere una determinata attività.

ART. 24 - ABBATTIMENTO DI ALBERI DI OLIVO

1. Il Comune di Lamporecchio tutela il patrimonio olivicolo quale elemento caratterizzante di tutto il territorio comunale, in particolare quello collinare e del Montalbano. A tal fine, in un'ottica agricola, economica, ambientale e di recupero dei caratteri del territorio, intende regolamentare nel dettaglio l'abbattimento delle piante di olivo.

2. L'abbattimento delle piante di olivo "monumentali" è vietata ai sensi dell'art. 23, comma 2, del presente regolamento.

3. L'abbattimento delle piante di olivo sono soggette ad autorizzazione, sia per quelle con fini ornamentali che per quelle destinate alla produzione agricola.

4. L'autorizzazione agli abbattimenti di cui al comma precedente non é richiesta nei seguenti casi:

- a) ove il taglio sia avvenuto per rischi di incolumità, rischio idrogeologico o per regolamenti urbanistici comunali o regionali;
- b) ove l'abbattimento delle piante sia prontamente rimpiazzato da nuove piante di olivo già attestabili al momento del taglio;
- c) per le aziende agricole se il numero è inferiore alle cinque piante produttive annue;
- d) se le piante abbattute sono fisiologicamente morte o improduttive e le cause non siano rimuovibili;
- e) se le piante rimosse hanno lo scopo attestabile di migliorare la produttività e la lavorazione degli impianti stessi;
- f) in caso di opere edilizie (di qualsiasi natura) purché regolarmente autorizzate;
- g) l'abbattimento sia necessario per regimare le acque piovane e reflue superficiali, per la messa in sicurezza da erosioni di terreni e smottamenti oppure per miglioramenti fondiari atti all'accesso o alla conservazione dei luoghi.
- h) esecuzione di opere pubbliche;
- i) ei trattino di estirpazioni per essere rimpiazzati altrove (es. da parte di vivai).

5. L'autorizzazione sarà rilasciata dall'Ufficio Ambiente dopo la valutazione di cui al comma 1 effettuata dalla conferenza dei servizi Urbanistica, Protezione Civile e Ambiente, sentite le associazioni rappresentative.

6. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

7. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, di compiere o sospendere una determinata attività.

ART. 25 - DISTANZE PER NUOVI IMPIANTI DI ALBERI

1. Per la piantagione di alberi dovranno osservarsi le seguenti norme:
 - a) piantumazioni a filare unico o pioppete, da porsi lungo gli argini dei fiumi e torrenti, delle ripe di canali, deve osservarsi una distanza di metri 5 (cinque);
 - b) piantumazioni lungo le strade dovranno essere rispettate le distanze previste dal Codice della Strada a seconda della classificazione delle stesse;
2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.
3. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori il ripristino dello stato dei luoghi o di sospendere una determinata attività.

ART. 26 - DISTANZE DI SIEPI VIVE ED ALBERATURE, DIVIETO DI ATTI DI EMULAZIONE, MANUTENZIONE DEI MURETTI A SECCO E CIGLI

1. Le distanze dei nuovi impianti di siepi o alberature devono rispettare, nei valori delle distanze minime dai confini, quelle previste dal Codice Civile vigente, aumentate di cm 50 dal confine per permettere la manutenzione della siepe o dell'alberatura.
2. La distanza dai confini per la messa a dimora di piante ad alto fusto segue le regole del Codice Civile aumentate di cm 50 per garantirne la manutenzione e la corretta impalcatura così da evitare, in assoluto, che rami e radici possa protendersi oltre il confine di proprietà.
3. A tal fine, regolarmente, siepi e alberature sono mantenute entro i limiti suddetti anche se già precedentemente impiantate a distanze inferiori.
4. È vietato mantenere un'altezza o una densità di siepi o alberature che influenzino o precludano il diretto godimento della luce solare al fondo attiguo. Le altezze devono essere proporzionate allo scopo per il quale sono state create e non eccedere in altezza o profondità in modo da recare semplice nocimento al fondo confinante.
5. I possessori di muretti a secco, nell'ottica della salvaguardia dell'ambiente e delle peculiarità storiche e agricole del territorio hanno l'obbligo di mantenerli in perfetto stato di manutenzione e ripristinarli laddove se ne ravvisi la necessità.
6. La sezione dei cigli che confinano con ogni tipologia di strada deve essere tale che il piede del ciglio non vada a invadere la sede stradale. In caso contrario il frontista è obbligato a mantenere il ciglio così come descritto e in caso di necessità a ricavarne la sezione anche arretrandone la sponda.
7. Per gli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è concesso un anno per la sistemazione dei muri e dei cigli.
8. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.
9. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere o sospendere una determinata attività.

ART. 27 - DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE

1. In caso di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, il Sindaco, su parere delle Autorità competenti, impartisce disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alla normativa vigente in materia di difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari.

ART. 28 - OBBLIGO DI DENUNCIA DELL'INSORGENZA DELLE MALATTIE DELLE PIANTE

1. E' fatto obbligo, nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente, ai proprietari e ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, di denunciare alle autorità competenti la comparsa d'insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste e, comunque, di

malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo prescritti e suggeriti.

2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

3. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori di compiere una determinata attività.

ART. 29 - TAGLI DEI BOSCHI

1. Le autorizzazioni al taglio dei boschi sono rilasciate dalla competente autorità individuata nel regolamento forestale della Regione Toscana.

2. Nel territorio comunale di Lamporecchio, stabilizzato con il sistema a terrazze, lunette, muri a secco di contenimento, al fine della salvaguardia statica delle pendici, in presenza di terrazzamenti, lunettamenti, muretti di contenimento, non sono consentite aperture di nuove strade di esbosco, anche se temporanee, né l'uso di macchine al di fuori della viabilità già esistente.

3. E' sempre vietato l'uso della tecnica di esbosco tramite "strascico" sia a mano che meccanico se non attraverso l'uso di apposite canalizzazioni artificiali dette "risine" o teleferiche aeree da rimuovere a lavoro concluso.

4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 75,00 a €. 450,00.

5. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di sospendere una determinata attività.

TITOLO VII - ANIMALI

ART. 30 - CARATTERISTICHE GENERALI ED IGIENE DEI RICOVERI DESTINATI A PICCOLI ALLEVAMENTI DI TIPO FAMILIARE O AD ANIMALI DA AFFEZIONE

1. Per piccoli allevamenti di tipo familiare s'intende l'attività di allevamento finalizzata al solo consumo della famiglia e non destinata alla vendita (polli, conigli, uccelli, cani, ecc.).

2. I ricoveri destinati a piccoli allevamenti familiari, compresi i recinti, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere realizzati o adeguati in conformità ai seguenti criteri:

- a) consentire una sufficiente illuminazione e aerazione;
- b) evitare il ristagno delle deiezioni favorendone il corretto collettamento e stoccaggio;
- c) garantire frequenti pulizie comunque sufficienti per contenere odori e ristagni;
- d) essere provvisti di mangiatoie e abbeveratoi adeguati;
- e) non provocare odori e disagi per le abitazioni vicine;
- f) garantire protezione e benessere agli animali.

3. I ricoveri di cui sopra e le loro pertinenze devono rispettare le seguenti distanze minime dai confini di proprietà, fatte comunque salve le norme urbanistiche ed edilizie vigenti quando più restrittive e, comunque, evitando molestie derivanti da odori e insetti:

- a) 10 metri dagli edifici di terzi;
- b) 5 metri dalle strade;
- c) 5 metri dai confini di proprietà.

4. Il box per cani fino al numero di 2, da intendersi come struttura comprensiva anche dell'area di pertinenza recintata, qualora esistente, deve essere ubicato a una distanza non inferiore a 10 metri lineari dall'abitazione più vicina. Tale distanza é aumentata a 20 metri lineari qualora il numero di cani sia superiore a 2.

5. I piccoli depositi di letami da animali di bassa corte devono distare almeno 10 metri dai confini di proprietà, devono essere sempre evitate molestie derivanti da odori, insetti e animali

sinantropi; fatte salve le norme urbanistiche ed edilizie e le norme igienico-sanitarie vigenti, le concimaie e le vasche di raccolta liquami devono distare almeno 30 metri dalle case di abitazione e dai confini delle proprietà.

6. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 500,00.

7. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori il ripristino dello stato dei luoghi o di sospendere una determinata attività.

ART. 31 - CARATTERISTICHE GENERALI ED IGIENE DEI RICOVERI DESTINATI AD ALLEVAMENTI DI ANIMALI NON AVENTI CARATTERE FAMILIARE

1. I nuovi fabbricati costituenti ricoveri zootecnici, per l'allevamento delle diverse specie animali, devono essere realizzati nel rispetto dello strumento urbanistico vigente, conformemente a quanto disposto dalla legislazione in materia d'igiene del lavoro (art. 54 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303), dalle norme minime per la protezione delle diverse specie animali (D.Lgs. 30.12.1992, n. 533 e 534; D.P.R. 24 maggio 1988 n. 233) e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie e nazionali, in materia di sicurezza e di benessere degli animali (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 146; D.Lgs. 1 settembre 1998, n. 331; Direttiva 2001/93/CE della Commissione del 9 novembre 2001 recante modifica alla direttiva 91/630/CEE; Direttiva 1999/74/CE del 19/07/1999), nonché in conformità alla legislazione in materia ambientale.

2. I ricoveri zootecnici, fermo restando quanto previsto dal citato art. 54 del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, devono essere sufficientemente aerati e illuminati, dotati di acqua in quantità e qualità adeguata, e provvisti d'idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni.

3. I locali dei ricoveri zootecnici devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili.

4. Il proprietario degli animali allevati nei ricoveri di cui al presente articolo è tenuto a comunicare al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio la loro presenza, indicandone la specie e il numero.

5. La costruzione dei ricoveri di cui al comma 1 del presente articolo è soggetta all'acquisizione del titolo abilitativo rilasciato dal Comune (Ufficio Edilizia Privata) che la rilascia previo parere favorevole dell'Autorità sanitaria competente per quanto attiene le competenze in materia d'igiene del suolo e dell'abitato e del Servizio Veterinario territorialmente competente per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

6. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 125,00 a €. 500,00.

7. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di sospendere una determinata attività.

ART. 32 - NUOVI RECINTI PER GLI ANIMALI

1. I nuovi recinti da realizzarsi per necessità produttive agricole o per allevamenti potranno essere consentiti solo se tali necessità saranno opportunamente documentate e certificate. Essi dovranno essere rimossi qualora l'attività che le ha generate venga cessata. In ogni caso la costruzione di nuovi recinti è subordinata alle prescrizioni del vigente regolamento edilizio nonché del vigente strumento urbanistico.

2. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.

3. Le norme di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione della distanza di metri 20 dalle abitazioni di terzi, si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 75,00 a €. 450,00.

5. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 33 - DEPOSITI DI FORAGGI E INSILATI

1. E' vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.

2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 75,00 a €. 450,00.

3. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 34 - EMISSIONE DI ODORI MOLESTI

1. I proprietari o i conduttori di allevamenti, d'impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico o agro-industriale, ricadenti in zona agricola, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.

2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

3. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività.

ART. 35 - DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI

1. I proprietari e i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati, nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente, a denunciare qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali e a segnalare ogni caso sospetto.

2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

3. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, di compiere una determinata attività.

ART. 36 - PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

1. E' vietato procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale che migrante.

2. Al fine di favorire la propagazione degli uccelli che contribuiscono alla distruzione degli insetti nocivi, è vietato compromettere o molestare la nidificazione degli uccelli stessi.

3. E' fatto divieto a chiunque di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di Rondine, Balestruccio e Rondone. Chiunque deve salvaguardare i nidi delle specie sopra indicate provvedendo, ove possibile, alla loro tutela e protezione.

4. E' ammessa deroga al divieto di cui sopra solo in caso di restauri o ristrutturazioni di fabbricati esclusivamente al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 15 settembre e il 15 febbraio di ogni anno, previa autorizzazione della Polizia Municipale e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 75,00 a €. 450,00.

6. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività.

ART. 37 - DISCIPLINA E MODALITÀ DELL'ESERCIZIO DEL PASCOLO

1. I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti a osservare le disposizioni di polizia veterinaria e quelle igienico-sanitarie impartite dalle competenti autorità.

2. Durante il trasferimento di mandrie e greggi si dovranno adottare tutte le cautele previste dal Codice della Strada e dalla normativa vigente.

3. In ogni caso, il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi chiusi da recinti fissi, idonei a impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti.

4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

5. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, di sospendere o di compiere una determinata attività.

ART. 38 - ANIMALI DI TERZI SORPRESI NEI PROPRI FONDI

1. Chiunque trovi nei propri fondi animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o, in caso contrario, all'Ufficio Comunale competente. La proprietà può divenire del ritrovatore, se il proprietario è sconosciuto, ai sensi degli art. 923 e seguenti del Codice Civile. Il ritrovatore può essere nominato custode dagli organi accertatori anche per il periodo necessario per acquistare la proprietà.

2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

3. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, di compiere una determinata attività.

ART. 39 - PERCORRENZA DI STRADE PUBBLICHE CON ANIMALI

1. La circolazione di animali condotti al pascolo è consentita preferibilmente su strade locali; è vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo strade caratterizzate da intenso traffico, a prescindere dalla loro classificazione.

2. Nel percorrere le strade i conduttori di armenti o greggi o moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde poter impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni e pericoli per le persone e/o danneggiamento a cose. Essi devono evitare che la mandria e il gregge occupi più della metà della sede stradale ed evitare che gli animali rechino molestia ai passanti o intralcio al traffico.

3. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.

4. I detentori di animali da cortile devono evitare che gli stessi vaghino liberamente nelle aree e nelle strade pubbliche.

5. In caso di transito su pubblica via si dovrà provvedere, a cura dei proprietari degli animali, immediatamente dopo il passaggio, alla pulizia della sede stradale, dalle deiezioni.

6. Tutto quanto previsto ai precedenti commi vale anche per il transito dei cavalli con o senza cavaliere in sella.

7. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 75,00 a €. 450,00.

8. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività.

ART. 40 - DISPOSITIVI ACUSTICI PER ALLONTANAMENTO VOLATILI

1. L'uso di dispositivi acustici per l'allontanamento dei volatili a salvaguardia del raccolto o dei frutti pendenti nelle aree agricole coltivate dovranno essere preventivamente autorizzati. Il richiedente dovrà allegare una valutazione delle emissioni, sottoscritta da tecnico competente, in base alla pressione sonora emessa dalla macchina e certificata dalla casa costruttrice, con possibilità di deroga ai limiti per dispositivi con funzionamento limitato dalle ore 07:00 alle ore 22:00 con cadenza di sparo non minore di 6 minuti e a una distanza non inferiore a 100 metri dalle abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso le residenze.

2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

3. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, di sospendere o compiere una determinata attività.

ART. 41 - DETENZIONE CANI

1. Per la detenzione dei cani all'interno dei centri abitati si rimanda al "Regolamento per la tutela degli animali e al "Regolamento di Polizia Urbana" del Comune di Lamporecchio.

2. Tutte le recinzioni e i cancelli delimitanti i resedi dovranno essere realizzati in modo da impedire la possibilità all'animale di affacciarsi su proprietà pubbliche o private per la salvaguardia dell'incolumità delle persone.

3. Nel caso di comprovata molestia derivante dalle emissioni acustiche dei cani, il proprietario o la persona responsabile dovrà, nel periodo compreso tra le ore 22:00 e le ore 8:00, confinare gli animali in ambiente chiuso, in modo da minimizzare l'emissione sonora o adottare sistemi di contenimento del rumore.

4. I cani a guardia degli edifici rurali non recintati, non possono essere lasciati liberi ma devono essere debitamente custoditi in modo da non arrecare pregiudizio ad alcuno.

5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

6. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività.

TITOLO VIII - IGIENE E SALUTE PUBBLICA

ART. 42 - INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PULIZIA, DELL'IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA

1. I proprietari di beni immobili, anche inutilizzati, e chiunque abbia titolo d'uso su di essi, sono tenuti ad adottare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari - munendosi di eventuali titoli abilitativi - per impedire la stabile proliferazione di animali potenzialmente dannosi per la salute pubblica, l'igiene, il decoro e la pulizia: in particolare dovrà essere impedita la nidificazione di piccioni e corvi in generale all'interno di ruderi, sottotetti, soffitte, cavedi, ecc.

2. I suddetti interventi di manutenzione non dovranno pregiudicare, viceversa, l'annidamento e la riproduzione di animali da tutelare quali rondini, pipistrelli e gechi, necessari per contenere la popolazione d'insetti.

3. Chiunque abbia titolo d'uso su un bene immobile è tenuto a eliminare tutti i ristagni idrici permanenti e temporanei che possano consentire la formazione di larve di zanzara, ovvero,

nell'impossibilità di eliminarli, dovrà provvedere alla loro chiusura ermetica con coperture o reti sottili o alla disinfestazione periodica dalle larve durante la stagione di riproduttiva.

4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 75,00 a €. 450,00.

5. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività.

ART. 43 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IGIENE DEI LUOGHI PUBBLICI

1. Salvo quanto già previsto dagli articoli precedenti, le deiezioni degli animali in luoghi pubblici o privati di uso pubblico dovranno essere immediatamente rimosse dal proprietario o dal detentore dell'animale stesso.

2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

3. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività.

TITOLO - IX CAMPEGGIO

ART. 44 - CAMPEGGIO

1. In mancanza di specifiche aree attrezzate destinate al campeggio nel territorio la sosta di carovane di veicoli non è comunque consentita né in aree pubbliche, né in quelle private.

2. E' considerato campeggio qualsiasi forma di stazionamento che esuli dalla mera fase di sosta così come definita dal Codice della Strada e che possa estrinsecare un utilizzo a scopo abitativo del veicolo, come, a titolo meramente esemplificativo, il dispiegamento o l'installazione di verande e tendaggi, anche estemporanei, attigui al veicolo, l'utilizzo di piedi stabilizzatori, cunei di fermo e strutture assimilabili, la posa a terra di strutture, e accessori, connessi a una vita quotidiana eseguita all'interno del veicolo, l'emissione di fumi, e vapori derivanti da impianti di riscaldamento e cucine, nonché di scarichi liquidi.

3. In tutte le aree pubbliche del territorio del Comune è vietata permanentemente la sosta in qualsiasi forma, anche temporanea, finalizzata al campeggio ed effettuata con caravan, autocaravan o veicoli comunque denominati, attrezzati e/o trasformati per il campeggio o il pernottamento e/o a scopi abitativi, tende e simili.

4. Il divieto non si applica alle caravan e autocaravan o veicoli comunque denominati al seguito delle attrezzature per spettacolo viaggiante, nell'area specificatamente individuata limitatamente al periodo autorizzato dall'Amministrazione comunale in occasione di sagre, feste e altre manifestazioni, a condizione che dimostrino il corretto smaltimento dei rifiuti e dei reflui fognari.

5. Il Comune può determinare, nel proprio strumento urbanistico, appositi luoghi che possono essere attrezzati per l'esercizio del campeggio e per la sistemazione di roulettes.

6. E' parimenti vietato il bivacco a terra tramite coperte, teli, sacchi a pelo nonché l'installazione e l'uso di amache fissate ad alberi, pali, altre infrastrutture, nonché il montaggio e l'uso di quelle con struttura autoportante.

7. Si qualifica altresì come campeggio vietato qualsiasi forma di stazionamento sul territorio comunale di veicoli a uso abitativo nella disponibilità degli esercenti le diverse forme di spettacolo viaggiante fuori dai luoghi e/o oltre i tempi concessi in relazione alle attività da svolgere nel territorio.

8. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa ivi stabilita nonché l'ordine di allontanamento di cui all'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella L.18 aprile 2017, n. 48, secondo le modalità della norma legislativa citata.

9. L'amministrazione potrà imporre, comunque, la rimozione delle attrezzature, delle strutture e dei veicoli mediante cui è stato eseguito il campeggio abusivo attraverso specifica ordinanza comunale.

10. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa a €. 150,00 a €. 500,00.

11. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, di compiere una determinata attività.

TITOLO X - ACCERTAMENTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 45 - ACCERTAMENTI

1. Per l'attività di accertamento e d'irrogazione delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme del presente regolamento, si applicano le procedure di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 46 - COMPETENZE PER L'ACCERTAMENTO E PER LA CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI

1. Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi di cui al Regolamento sono svolte da tutti gli organi di Polizia Statali e Locali.

2. Le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi possono essere esercitate per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da dipendenti comunali o da dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune, appositamente nominati con provvedimento del Sindaco.

3. Le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi possono essere esercitate per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da altri soggetti individuati dalle disposizioni normative vigenti.

4. Fatti salvi gli specifici poteri d'ispezione garantiti dalle leggi e dai regolamenti in materia edilizia, ambientale e di pubblici esercizi di somministrazione, gli organi di polizia, ai fini della vigilanza del rispetto del presente regolamento e per l'accertamento delle relative infrazioni possono procedere, entro i limiti sanciti dall'art. 13 della legge n. 689/1981, a sopralluoghi e ispezioni all'interno di tutti gli esercizi commerciali e artigianali di vendita in sede fissa nonché a effettuare ogni tipo di atto stabilito nella medesima norma di legge.

5. Per qualsiasi violazione è possibile procedere al sequestro amministrativo secondo la disciplina degli articoli 13 e 20 della legge 689/81.

ART. 47 - SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELL'OBBLIGO DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI.

1. La sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi consiste nell'obbligo da parte del trasgressore di interrompere il comportamento sanzionato e nell'attivarsi al fine di riportare lo stato dei luoghi o delle cose a quello che era prima del compimento del comportamento sanzionato.

Nel caso in cui le norme del presente regolamento dispongano che da una violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento, indicando il tempo entro il quale il trasgressore deve provvedere ad adempiere.

ART. 48 - SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELL'OBBLIGO DI COMPIERE UNA DETERMINATA ATTIVITÀ

1. La sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di compiere una determinata attività, consiste nell'obbligo da parte del trasgressore di compiere l'attività richiesta, la cui omissione ha portato alla violazione delle norme del presente regolamento.
2. Nel caso in cui le norme del presente regolamento dispongano che da una violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di compiere una determinata attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento, indicando il tempo entro il quale il trasgressore deve provvedere ad adempiere.

ART. 49 - SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELL'OBBLIGO DI SOSPENDERE UNA DETERMINATA ATTIVITÀ

1. La sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività consiste nell'obbligo da parte del trasgressore di sospendere l'attività che ha portato alla violazione delle norme del presente regolamento.
2. Nel caso in cui le norme del presente regolamento dispongano che da una violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento.

ART. 50 - RIFIUTO DELL'OBBLIGO DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, DI COMPIERE UNA DETERMINATA ATTIVITÀ, DI SOSPENDERE UNA DETERMINATA ATTIVITÀ

1. Qualora il trasgressore rifiuti il ripristino dello stato dei luoghi, il compimento di una determinata attività, la sospensione di una determinata attività nei termini previsti nel verbale di accertamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di una somma da €. 150,00 a €. 500,00.
2. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

ART. 51 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme vigenti nonché quanto previsto da altri regolamenti comunali e/o ordinanze sindacali.

ART. 52 - VIOLAZIONI DISCIPLINATE CON ORDINANZA SINDACALE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento e nel caso in cui sia necessario intervenire in forma tempestiva rispetto a esigenze sopravvenute, il Sindaco può disciplinare fattispecie non previste nei precedenti articoli e introdurre sanzioni amministrative in materia di polizia rurale con ordinanza sindacale nel rispetto dei limiti edittali, legali e di materia previsti dalla legge.

ART. 53 - PROVENTI E LAVORO VOLONTARIO D'INTERESSE PUBBLICO

1. I proventi delle sanzioni pecuniarie spettano al Comune, salvo contraria disposizione di legge.
2. Nei casi di violazione il cui importo in misura ridotta superi €. 300,00 in un unico verbale, è applicabile una sanzione alternativa e sostitutiva del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, consistente in una prestazione di lavoro volontario d'interesse pubblico che abbia valenza educativa per il trasgressore e a favore della collettività, di valore corrispondente all'importo della sanzione pecuniaria prevista.
3. Al fine dell'applicazione dell'istituto di cui al comma 2, l'irrogazione della sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, deve essere richiesta dal trasgressore della violazione, maggiorenne, con specifica istanza da presentarsi all'autorità amministrativa entro il termine di legge previsto per il pagamento in misura ridotta e

in alternativa alla proposizione degli scritti difensivi. L'autorità amministrativa, previa istruttoria e valutazione, formalizza con proprio provvedimento l'ammissione a eseguire tale prestazione a favore del Comune di Lamporecchio e/o di altri enti, specificando il contenuto, le condizioni temporali, l'area d'intervento, le modalità e l'incaricato alla vigilanza sull'esecuzione della prestazione oppure procede con il rigetto motivato dell'istanza.

4. L'ammissione di un soggetto allo svolgimento di prestazioni di lavoro volontario d'interesse pubblico in sostituzione del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve soddisfare un preminente interesse pubblico, determinando vantaggi concreti a favore dell'amministrazione e della comunità compensativi del mancato pagamento della sanzione pecuniaria.

5. Gli ambiti in cui le prestazioni di pubblica utilità possono essere effettuate sono in particolare quelli afferenti:

- a) all'area manutentiva e di pulizia (tinteggiatura, piccole riparazioni, pulizia e manutenzione di strade, di luoghi pubblici, di aree verdi e di giardini pubblici, di aule scolastiche, di locali e di proprietà o in gestione al Comune o di altri enti);
- b) all'area vigilanza (attività di sorveglianza di locali, luoghi pubblici o aperti al pubblico quali i parchi, i cimiteri, le biblioteche, etc.);
- c) all'area di supporto amministrativo presso il Comune o presso altri enti (archiviazione, accoglienza degli utenti o altre prestazioni di pubblica utilità per le quali non necessitano particolari competenze o qualità professionali);
- d) all'area tecnica-professionale (svolgimento di particolari attività tecniche-professionali in relazione alle specifiche competenze rivestite dal trasgressore della violazione, su proposta di quest'ultimo e previo accoglimento della citata proposta da parte dell'autorità amministrativa).

6. Tale elencazione non preclude la possibilità di attuare interventi in altre aree per le quali se ne ravvisi la necessità e l'interesse e/o siano strettamente collegate alle modifiche legislative e sociali intervenute. Per le prestazioni di pubblica utilità sarà possibile formalizzare a cura del Comune apposite convenzioni con associazioni di volontariato ed enti no profit per lo svolgimento di attività concordate.

7. Il valore di ogni ora di attività prestata è fissato in €. 10.00; il trasgressore che sia stato ammesso alla sanzione sostitutiva di cui al comma 2 del presente articolo, deve effettuare il numero di ore lavoro necessario a estinguere l'intero importo della sanzione amministrativa pecuniaria comminata, arrotondata per eccesso, secondo l'articolazione oraria stabilita dall'ente. Per la durata della prestazione il trasgressore fruisce di copertura assicurativa, a carico dell'ente, per responsabilità civile e per infortunio sul lavoro. L'autorità competente alla vigilanza è individuata nel responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dell'ente.

8. La violazione o l'inottemperanza alle previste modalità di svolgimento del lavoro volontario d'interesse pubblico, ovvero gli impedimenti al rispetto del calendario della prestazione, imputabili al trasgressore, verranno comunicate dall'incaricato alla vigilanza sull'esecuzione della prestazione all'autorità amministrativa che potrà procedere alla revoca della sanzione sostitutiva e al ripristino dell'obbligazione sorta con la sanzione amministrativa pecuniaria per l'intero importo o per la parte residuale, senza interruzione dei termini e secondo le procedure sanzionatorie di cui alla legge n. 689/1981.

9. Al termine dell'esecuzione della sanzione sostitutiva l'incaricato alla vigilanza redigerà una relazione che documenti l'adempimento agli obblighi inerenti l'attività di pubblica utilità da trasmettere tempestivamente all'autorità amministrativa.

10. L'autorità amministrativa a ricezione della relazione di cui al comma precedente, estinta l'obbligazione sorta con la violazione al regolamento di Polizia Rurale, procederà all'attestazione di eseguita prestazione di attività di pubblica utilità di valore corrispondente all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria da rilasciare al trasgressore e agli atti della Polizia Locale.

ART. 54 - DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il previgente regolamento di Polizia Rurale, nonché tutte le norme e le ordinanze sostituite da norme del presente regolamento o con esse incompatibili.

ART. 55 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.